

Publicato il 01/12/2021

**N. 01765/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall' Avv. Cosimo Pannacciulli e dall' Avv. Giulio Maria Nardelli ed elettivamente domiciliato presso le caselle di p.e.c. dei ridetti procuratori, nonché presso il loro studio sito in Bari alla via Nicola De Giosa n. 98;

contro

Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Gallo in Bari, lungomare Nazario Sauro,-OMISSIS-9;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., I.I.S.S. "-OMISSIS-" di Mola di Bari, in persona del Dirigente scolastico p. t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Bari, via Melo da Bari, n. 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di sgombero disposto dalla Città metropolitana di Bari con nota -OMISSIS- del 24/10/2019, notificata il 25/10/2019, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione, arch. -OMISSIS-; 2) la comunicazione di diniego, nota -OMISSIS- del 06/11/2019 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione, arch. -OMISSIS-, su richiesta di sospensione del provvedimento di sgombero formulata dall'avv. Cosimo Pannacciulli, assunta al PG -OMISSIS- del 30/10/2019; 3) la delibera -OMISSIS- di cui al verbale -OMISSIS- della seduta del Consiglio di Istituto, I.I.S.S. “-OMISSIS-” di Mola di Bari, del 15/06/2016, pienamente conosciuta il 29/11/2019; 4) la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 12/12/2019, dell'arch. -OMISSIS-, Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione, mai notificata; 5) l'atto di intimazione e diffida del 10/12/2019 a firma dell'arch. -OMISSIS-, Città Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione, allegato alla determinazione dirigenziale -OMISSIS-, notificata il 18/12/2019; 6) ogni altro atto ad essi prodromico, presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 3.6.2021, per la declaratoria di nullità o per l'annullamento, previa sospensione cautelare anche monocratica, accertata anche non in via esclusiva l'attuale vigenza della determina di concessione -OMISSIS- del 13.02.2001, previa sospensione dell'efficacia, nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero 8 R.G. 2020, dei seguenti atti: 1) la “*Comunicazione di sgombero immediato*” con nota -OMISSIS- del 18.05.2021, notificata il 25.05.2021, a firma dell'arch. -OMISSIS-, Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione della Città

metropolitana di Bari; 2) ogni altro atto ad essi prodromico, presupposto, connesso o consequenziale ove esistente ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Bari e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 13/02/2001 e contratto di concessione -OMISSIS-del 22/03/2001, registrato a Bari il 03/04/2001, la Provincia di Bari assegnava in favore del sig. -OMISSIS- l'uso temporaneo di uno spazio scolastico di circa 25 mq destinato a servizio bar, all'interno dell'I.I.S.S. "-OMISSIS-" sito in Mola di Bari.

La durata della concessione era stabilita in anni cinque, tacitamente rinnovabile alla scadenza; nel contratto si dava atto che i lavori per l'installazione del bar-ristoro erano già ultimati ed erano state allestite le apparecchiature necessarie al regolare funzionamento del servizio.

Dopo 19 anni, con nota -OMISSIS-del 24/10/2019, notificata il 25/10/2019, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione, la Città metropolitana di Bari chiedeva al sig. -OMISSIS- di rilasciare i locali occupati dal servizio bar "*entro 30 giorni*" dalla data di notifica del provvedimento che richiamava nella motivazione la delibera -OMISSIS-del 15/06/2016, con cui il Consiglio di Istituto scolastico esprimeva la volontà di non rinnovare la concessione per il servizio bar, volendo riacquistare la disponibilità dei locali per "*esigenze connesse alle attività didattiche*".

Il Sig. -OMISSIS- presentava formale istanza di accesso agli atti, volendo conoscere nella sua interezza l'atto richiamato; chiedeva, altresì, la

sospensione della determina di sgombero dei locali, *“atteso che il termine imposto è evidentemente illegittimo poiché, in disparte le esigenze logistiche emergenti che richiedono tempistiche ben più lunghe, risulta incongruo rispetto ai termini procedurali e processuali previsti dalle norme in vigore”*.

Ottenuto l'accesso documentale, il ricorrente prendeva visione del contenuto della delibera-OMISSIS-/2016 del Consiglio di Istituto scolastico, nella quale l'istituto lamentava la mancanza di spazi scolastici e chiedeva quindi la liberazione del vano-bar. Sennonché, con nota -OMISSIS-del 27/06/2019, circa quattro mesi prima del provvedimento di sgombero qui impugnato, lo stesso Ente metropolitano aveva invitato il Dirigente scolastico *“ad attivare l'iter per l'espletamento della nuova gara di affidamento del servizio in parola, ai sensi del vigente regolamento in materia”*.

Con atto -OMISSIS-del 12/12/2019, l'Ente metropolitano intimava al *“Sig. --OMISSIS- gestore del bar dell'I I.S.S. -OMISSIS-, con domicilio presso Istituto I.I.S.S. -OMISSIS-a Mola di Bari, di rilasciare liberi e sgomberi da persone e cose, immediatamente, e comunque entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, i locali con sede in viale -OMISSIS-a Mola di Bari, di proprietà della Città Metropolitana di Bari”*.

Il ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 20.12.2019 e depositato il 3.1.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 1, 2 e 2-bis, 3 e 21-octies legge-OMISSIS-41 del 1990, eccesso di potere per falsa motivazione, falsa causa, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento e conseguente abuso di potere; 2) violazione art. 97 Costituzione, violazione legge-OMISSIS-41/1990 artt. 1, 3, 21-octies, motivazione apparente, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, violazione art. 16 regolamento Provincia di Bari *“per la concessione in uso di immobili locali ed attrezzature*

scolastiche e sportive di proprietà provinciale"; 3) violazione art 97 Costituzione, violazione legge-OMISSIS-41/1990 artt. 1, 3, 8, 21-octies, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del principio di buona fede *ex art. 1375 c.c.*, ingiustizia manifesta, violazione principio proporzionalità; 4) violazione art. 97 Costituzione, violazione legge-OMISSIS-41/1990, artt. 1, 3, 21-octies, eccesso di potere per sviamento e abuso di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e illogicità della motivazione, mobbing procedimentale, falsità dei presupposti, violazione principio del legittimo affidamento.

Si costituisce la Città metropolitana per resistere nel giudizio.

Con decreto presidenziale-OMISSIS- dell'8.1.2020, è accolta la domanda cautelare interinale.

Con successiva ordinanza collegiale-OMISSIS- del 23.1.2020, la domanda cautelare viene invece respinta, poiché *"le impugnate delibere del 2010 del Consiglio di Istituto della scuola sono mere richieste alla Provincia (ora Città metropolitana) di non rinnovare la concessione; la determina dirigenziale-OMISSIS-/2010 della Città metropolitana (invero non impugnata, anche perché viene contestato dal ricorrente che detto atto gli sia mai stato notificato), recante la revoca della concessione, è rimasta ineseguita, di fatto rendendo possibile la prosecuzione dell'occupazione del bene fino ad oggi; gli impugnati atti del 2019, a firma del dirigente della Città metropolitana, sono mere intimidazioni al rilascio dell'immobile e, come tali, non appaiono immediatamente lesivi, in quanto non è stato ancora formalmente disposto lo sgombero forzato dell'immobile scolastico adibito a bar"*.

Con i motivi aggiunti depositati il 3.6.2021, il ricorrente insorge nuovamente per chiedere, previa sospensione cautelare anche monocratica, la declaratoria di nullità o per l'annullamento, accertata anche non in via esclusiva l'attuale vigenza della Determina di concessione -OMISSIS-del

13.02.2001, previa sospensione dell'efficacia, nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero 8 R.G. 2020, dei seguenti atti: 1) la “*Comunicazione di sgombero immediato*” con nota -OMISSIS- del 18.05.2021, notificata il 25.05.2021, a firma dell'arch. -OMISSIS-, Dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazione della Città metropolitana di Bari; 2) ogni altro atto ad essi prodromico, presupposto, connesso o consequenziale ove esistente ancorché non conosciuto.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione art. 97 Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e segg. cod. civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 21-ter, 21-septies e 21-octies legge-OMISSIS-41/1990, difetto assoluto di attribuzione, violazione legge-OMISSIS-41/1990, mobbing procedimentale, abuso di potere e inosservanza principio di buona fede, ingiustizia manifesta; 2) violazione art. 97 Costituzione, violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 21-septies e 21-octies legge-OMISSIS-41/1990, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per falsa motivazione, falsa causa, sviamento e conseguente abuso di potere, difetto assoluto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, mobbing procedimentale, falsa rappresentazione nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta, gestione arbitraria della funzione pubblica.

Con decreto presidenziale-OMISSIS-del 4.6.2021, è accolta la domanda cautelare interinale connessa ai motivi aggiunti.

Nella camera di consiglio del 30 giugno 2021, il ricorrente rinuncia alla domanda cautelare.

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni, anche in replica alle rispettive controparti.

All'udienza del 30 novembre 2021, il ricorso è introitato per la decisione.

II – Il ricorso introduttivo è inammissibile, i motivi aggiunti sono inammissibili e, comunque, infondati.

III – La giurisdizione appartiene a questo T.a.r., in quanto si tratta di un procedimento di autotutela esecutoria per il recupero di un bene pubblico dato in concessione (ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b, del cod. proc. amm.). Il modulo pubblicistico della concessione si configura come l'unico compatibile con il regime dei beni pubblici demaniali e patrimoniali indisponibili, non trovando, invece, applicazione lo schema normativo della locazione di diritto comune, se non nei limitati casi in cui la relativa disciplina sia puntualmente recepita nelle convenzioni accessive al provvedimento o qualora esprima alcuni principi di carattere assolutamente generale e tali da colmare eventuali discipline del rapporto.

Ciò, anche in ossequio all'insegnamento del Consiglio di Stato, a tenore del quale *"in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una classificazione incentrata sulla distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss.) e beni patrimoniali (art. 826), sostanzialmente incentrata... sul criterio di individuazione tipologica dei primi e sul criterio funzionale del momento destinatorio per i secondi (cfr. art. 828). In negativo, la mancata inclusione all'interno dei beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualifica, per contro, beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica (tali da concretare, sotto il profilo funzionale, beni pubblici di interesse oggettivamente privato): i quali – per la assenza di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime propriamente pubblicistico – è invalsa la tradizionale denominazione di beni patrimoniali disponibili. Il regime di questi ultimi è, per tal via, sostanzialmente privatistico, di tal che l'ente pubblico che ne sia titolare agisce con i comuni poteri dominicali, senza, in particolare, potersi avvalere, per la loro tutela, della facoltà (riconosciuta dall'art. 823 per i beni demaniali, ma estensibile ai beni patrimoniali indisponibili propter tenorem rationis) di procedere in via amministrativa,*

cioè a dire con modalità autoritative e potestative, tradizionalmente evocate dalla figura della c.d. autotutela esecutiva. Di fatto, per i beni patrimoniali disponibili (per i quali, a diverso fine, l'affidamento a titolo oneroso a soggetti privati assume i connotati privatistici della locazione e non quelli pubblicistici della concessione), gli unici strumenti di tutela sono rappresentati dai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dal codice civile (che, per i beni pubblici propriamente detti, restano mere alternative allo strumentario autoritativo pubblicistico). Ne discende pianamente, in punto di riparto di giurisdizione, che la natura del bene assume rilevanza dirimente, posto che: a) nel caso dei beni demaniali e indisponibili, l'amministrazione titolare gode di poteri amministrativi, a fronte dei quali la situazione soggettiva dei privati assume i contorni dell'interesse legittimo, con conseguente rimessione alla cognizione del giudice amministrativo; b) nel caso dei beni disponibili, i rapporti tra le parti, analoghi a quelli interprivati, prefigurano la mera esistenza di diritti soggettivi in conflitto, come tali rimessi alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 3 dicembre 2010, OMISSIS-4563; ma si tratta di orientamento consolidato). Ciò posto, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, 3° comma, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019)» (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 24/01/2019, n. 596).

IV - Le impugnate delibere del 2010 del Consiglio di Istituto della scuola sono mere richieste alla Provincia di Bari (ora Città metropolitana) di non rinnovare la convenzione di concessione. Inoltre, la determina dirigenziale-

OMISSIS-/2010 della Città metropolitana, recante la revoca della concessione, è rimasta non impugnata.

Tali considerazioni, già anticipate nell'ordinanza cautelare-OMISSIS-/2020, fanno senz'altro propendere per l'inammissibilità del ricorso introduttivo, stante il difetto di interesse.

V – Con riguardo ai motivi aggiunti, sussistono le medesime ragioni di inammissibilità ma si deve, in aggiunta, considerare quanto segue.

VI - Verificato il mancato adempimento spontaneo dell'intimazione al rilascio da parte del sig. -OMISSIS-che, nonostante l'esito negativo dell'istanza cautelare, ha perseverato nell'occupazione *sine titulo* del locale adibito a bar all'interno dell'Istituto scolastico, la Città metropolitana, intendendo portare a termine il recupero del bene avviato con la D.D. -OMISSIS-/2019, ha notificato al ricorrente una "*Comunicazione di sgombero immediato*" -OMISSIS-del 18/05/2021, con la quale ha preannunciato, alla scadenza del termine concesso, lo sgombero da qualsiasi mobile e suppellettile dei locali, mediante l'intervento della Polizia metropolitana.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato all'Ente metropolitano in data 03/06/2021, il ricorrente si duole proprio dell'invito allo sgombero ricevuto, assumendone l'illegittimità.

VII – Con D.D. -OMISSIS-del 27/10/2010 la Città metropolitana ha revocato la concessione in favore del sig. -OMISSIS-, concedendogli 30 giorni per lo sgombero e la restituzione dei locali; la ridetta determinazione è stata resa nota al ricorrente con comunicazione -OMISSIS-del 12/01/2011, all'uopo notificatagli.

Con nota-OMISSIS-del 10/03/2011, atteso il mancato rilascio dello spazio attrezzato, il Dirigente dell'Istituto scolastico ha comunicato all'Ente che, a mezzo delibera n. 9 del 07/02/2011, il C.d.I. ha chiesto di restituire alla scuola la disponibilità dello spazio adibito a bar.

Con comunicazione del 25/03/2011, il sig. -OMISSIS- ha notificato alla Provincia di Bari e all'Istituto scolastico, un'istanza di revoca della citata D.D. -OMISSIS-del 27/10/2010; nel termine di legge, tuttavia, la determinazione recante la contestata revoca della concessione non è stata impugnata divenendo pertanto inoppugnabile.

L'inequivocabile cessazione del rapporto di concessione (avvenuta nel 2010, giusta provvedimento di revoca rimasto inoppugnato di cui alla D.D.-OMISSIS-/2010, alla quale il ricorrente omette ogni riferimento nella propria ricostruzione fattuale e nel *petitum* del ricorso) avrebbe reso obbligatoria da parte del sig. -OMISSIS- la liberazione dei locali e, invece, il sig. -OMISSIS- ha perseverato nell'occupare i detti locali.

A seguito degli inutili tentativi di ottenere un rilascio dell'immobile in via bonaria, con la determinazione-OMISSIS-del 12.12.2019, la Città metropolitana di Bari, nel prendere atto della condotta del ricorrente, riottosa rispetto ai plurimi inviti dell'Amministrazione, ha avviato il procedimento di rilascio coattivo, ai sensi degli artt. 823 e seguenti del codice civile e dell'art. 21-ter, legge 7/8/1990-OMISSIS-41, approvando lo schema di ordinanza di sgombero poi notificata al ricorrente in data 18.12.2019.

La Città metropolitana ha, da ultimo, dato nuovo impulso alle operazioni coattive di sgombero del locale con la comunicazione -OMISSIS-del 18/05/2021, impugnata con i motivi aggiunti.

VIII – Con riguardo alle nuove doglianze di parte ricorrente, va detto che i locali adibiti a bar dallo stesso occupati sono, senza dubbio, da considerare beni del patrimonio indisponibile dell'Ente metropolitano, siccome parte integrante di un compendio immobiliare gravato da uno speciale vincolo di destinazione all'uso pubblico, quale istituto scolastico e pertanto, in ragione del servizio pubblico ivi svolto, ai sensi dell'art. 826 codice civile.

Trattasi di locali inseriti in maniera inscindibile nel fabbricato scolastico e non considerabili separati dallo stesso, in quanto parti di un unico bene,

destinato al servizio pubblico scolastico.

Il ricorrente, allorquando ha avanzato, a suo tempo, la richiesta di concessione in uso proprio di uno spazio all'interno dell'Istituto scolastico, ha di fatto consapevolmente riconosciuto, senza alcun dubbio, la natura di bene del patrimonio indisponibile della P.A., sicché il potere di autotutela oggi legittima la P.A. a esercitare il recupero coattivo del bene; il potere esercitato attraverso l'ordinanza di sgombero non è riducibile all'azione possessoria privatistica (*ex artt. 1168 e ss. cod. civ.*) ma è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all'occupazione abusiva in via di fatto e da quali ne siano le cause.

L'autotutela esecutoria si collega, pertanto, al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplinata, ordinata gestione e uso del bene medesimo e con l'esigenza di "reagire" rispetto a condotte appropriative o usurpative di carattere privato; il potere coercitivo è espressivo dei principi di autotutela possessoria pubblica, finalizzato all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene.

Dunque, l'autotutela possessoria esige lo sgombero dei beni pubblici del patrimonio indisponibile occupati abusivamente al fine di recuperarne legittimamente il possesso; l'esercizio della c.d. potestà d'autotutela "esecutiva", è riservata esclusivamente ai beni rientranti nella nozione di beni pubblici, *ex artt. 823 e 824 cod. civ.*; il potere di ordinanza di sgombero e di rimozione degli ostacoli frapposti si rinviene quando l'immobile viene asservito all'uso pubblico, in forza di un atto amministrativo che ne vincola la destinazione a un fine primario d'interesse generale; solo in assenza di tale destinazione (invero esistente nel caso di specie), la P.A. è obbligata ad avvalersi dei mezzi ordinari concessi dall'ordinamento giuridico a tutela e difesa della proprietà e del possesso, al fine di recuperarne la disponibilità.

Tanto è stato confermato da questo T.a.r. Puglia, sezione III, in giudizio analogo, con decisione -OMISSIS-del 19/03/2021 che esclude l'esercizio dell'autotutela esecutiva recuperatoria da parte della P.A. solo per beni del patrimonio disponibile.

Nella fattispecie, i locali occupati dal ricorrente sig. -OMISSIS-, in assenza di valido titolo concessorio, sono collocati all'interno di edificio adibito a Istituto scolastico. Trattasi all'evidenza di edificio destinato a pubblico servizio che, in applicazione dell'elenco di cui all'articolo 826 c.c. (ai sensi del quale "*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio*") è un bene del patrimonio indisponibile della P.A., rispetto al quale quest'ultima è legittimata all'esercizio dei poteri anzidetti.

L'inequivocabile natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'edificio scolastico nel quale sono allocati i locali adibiti a bar scolastico occupati dal sig. -OMISSIS-, e la conseguenziale identica natura di questi ultimi, fonda e legittima il potere di autotutela esecutiva della P.A., correttamente esercitato dall'Ente metropolitano, onde riacquisirne la disponibilità.

Attesa, allo stato, l'effettiva e concreta utilizzazione dell'immobile al fine pubblico scolastico, la Città metropolitana, nella fattispecie, può legittimamente rientrare in possesso dell'immobile attraverso il recupero coattivo del bene ai sensi dell'art. 823, secondo comma, del codice civile, anche avvalendosi dell'ausilio della polizia locale, senza che acquisti rilievo alcuno la scelta dell'Amministrazione di conservare la destinazione a bar ovvero, in alternativa, di recuperare quello spazio a finalità didattiche.

IX - In conclusione, il ricorso introduttivo è inammissibile, i motivi aggiunti sono inammissibili e infondati. Le spese del giudizio, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché inammissibili e infondati.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO